

Trust interposti esteri: un corto circuito interpretativo?

di [Enrico Povolo](#)

Pubblicato il 30 Marzo 2023

La **Circolare 34/E del 20 Ottobre 2022** ha apportato importanti **novità** nell'ambito dell'interpretazione normativa sui **Trust**, molte delle quali sono senz'altro positive. Un punto su cui, invece, la dottrina ha espresso molte **perplexità** riguarda il **trattamento fiscale del Trust interposto**, ed in particolare gli effetti dell'**interposizione nei Trust** ai fini delle **imposte indirette**.

Il passaggio della [Circolare 34/2022](#) cui ci stiamo riferendo, che è contenuto nel paragrafo 3.4 - **L'interposizione nel Trust**, è il seguente:

"Coerentemente con quanto appena illustrato, nell'ipotesi di decesso del soggetto disponente, tenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l'attivo ereditario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto."



Questo passaggio introduce un **elemento di novità**: laddove sia presente un **trust interposto**, i **beni in esso presenti** sono **assoggettati ad imposta di successione** nel momento in cui muore il disponente.

Trust inesistenti in quanto interposti: disciplina fiscale

Il punto di partenza dell'analisi riguarda il concetto di trust interposto ed in tal senso possiamo prendere a riferimento la [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 Dicembre 2010](#), la quale delinea una serie di **casistiche in cui un trust debba considerarsi "inesistente in quanto interposto"**.

Trust inesistente in quanto interposto

Che cosa significa che un trust è *"inesistente in quanto interposto"*?

Per capire questo punto, dobbiamo introdurre **due concetti**:

- il concetto di **esistenza/inesistenza giuridica del trust**, che riguarda la validità civilistica del trust e la sua riconoscibilità ai fini della Convenzione dell'Aja;
- il concetto di **esistenza/inesistenza fiscale del trust**.

Un'analisi sistematica delle problematiche connesse a questi due concetti è oltre lo scopo del presente lavoro.

È necessario tuttavia fare una basilare (e sotto certi aspetti, semplicistica) sintesi sul punto per permettere al lettore di orientarsi.

Potremmo definire *"inesistenti dal punto di vista giuridico"* tutti **quei trust che sono caratterizzati da chiari aspetti patologici**, del tipo:

- l'effetto segregativo dei beni apportati in trust non si è mai realizzato;
- il trustee è solo un prestanome che è stato privato delle proprie prerogative tipiche, rimanendo assoggettato ed in tal senso eterodiretto, dal disponente o dai beneficiari.

Inesistenza fiscale del trust

Il concetto di *"inesistenza fiscale"* del trust può, per contro avere due profili:

- il profilo delle **imposte sui redditi**;
- il profilo delle **imposte indirette**.

Secondo il primo profilo, un trust è considerato inesistente dal punto di vista fiscale delle imposte sui redditi laddove non è riconosciuto quale soggetto passivo di imposta, con la conseguenza che i redditi sono attribuibili in capo al soggetto interponente, disponente o beneficiario che sia.

Per capire questo concetto possiamo richiamare la circolare 61/E sopra menzionata, la quale ha introdotto una serie di casistiche specifiche di interposizione (rectius inesistenza dal punto di vista delle imposte dirette) a causa delle quali l'Agenzia delle Entrate qualifica determinati trust come privi di soggettività fiscale passiva.

Ad esempio, secondo le specifiche indicazioni della circolare 61/E, **se e laddove il disponente o il beneficiario decidessero di riservarsi delle facoltà o alcuni poteri decisionali sul trust fund o sulla durata del trust medesimo, o comunque mantenessero anche indirettamente un potere di ingerenza sul trustee, l'Agenzia non riconoscerebbe tali trust come soggetti passivi di imposta**, in tal modo facendo confluire tutti i redditi prodotti dai beni in trust in capo al disponente o ai beneficiari ed imponendo ai medesimi di dichiararli ai fini delle imposte sui redditi.

Ora, è importante far notare che:

- **tutti i trust giuridicamente inesistenti sono sempre anche privi di soggettività passiva fiscale** e dunque anche **interposti ai fini dei redditi**;
- **esistono**, però, dei **trust esistenti da un punto di vista giuridico** che rispettano i criteri di validità civilistica e le norme di rito

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento